LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1883

Boselli, relatore. L'onorevole Biancheri, sa che improvvisare degli emendamenti molte volte può essere pericoloso, perchè si può andare al di là di ciò che si vorrebbe dire.

Egli sa che l'inclusione di una clausola, di una dichiarazione, può escluderne implicitamente delle altre

Io non voglio adesso entrare nella questione, se tutte le disposizioni, se altre disposizioni contenute in questa parte della legge si estendano ai porti di 5ª classe; io mi limito a dichiarare che questa non si estende. Se noi mettiamo formalmente nella legge che questa non si estende ai porti di 5ª classe, implicitamente tutte le altre dovrebbero estendersi ad essi, non ostante essi siano contemplati in un apposito capitolo. Quindi io lo prego di non insistere nella sua proposta.

Biancheri. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Biancheri ha facoltà di parlare.

Biancheri. Io ho espresso il dubbio che l'articolo 8 possa essere applicabile ai porti di quinta classe, e ho soggiunto che ove veramente questo articolo dovesse anche a quelli estendersi tanto varrebbe scrivere nella leggo che i porti di quinta categoria non potranno mai sperare un qualsiasi miglioramento.

Se invece quest'articolo 8 non è estensibile ai porti di quinta categoria io dissi che sarei stato pago di una simile dichiarazione.

L'onorevole relatore della Commissione, l'egregio mio amico Boselli, interprete dei voti e dei sentimenti della Commissione, dichiarò infatti che veramente l'articolo 8 non doveva essere applicabile ai porti di quinta categoria.

Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro dei lavori pubblici di confermare colle proprie dichiarazioni quanto ha detto l'onorevole relatore e in questo caso io mi asterrei dal fare qualsiasi proposta speciale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Baccarini, ministro dei lavori pubalici. Se io ho bene udito, come parmi, posso dichiarare in modo conforme a quello fatto dalla Commisssione, che le disposizioni dell'articolo 8 non si estendono ai porti di quinta classe, poichè c'è un articolo apposito, ossia il 13, il quale regola le spese. Quando saremo all'articolo 13 l'onorevole Biancheri, potrà, se vuole, proporre o chiedere schiarimenti maggiori, perchè appunto l'articolo 13 determina quali siano le spese obbligatorie relativamente ai porti di quinta classe.

Presidente. L'onorevole Biancheri ha facoltà di parlare.

Biancheri. Ringrazio l'onorevole ministro di questa sua diéhiarazione, della quale prendo atto e ritiro ogni altra proposta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

 $(\hat{E} approvato.)$ 

"Art. 9. Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di fare eseguire nei porti di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe, occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie.

"Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale o da quella con la quale vengono autorizzate.

"I lavori concorrenti nei porti di 2ª e 3ª classe sia per nuove opere straordinarie, sia per opere di miglioramento e di manutenzione sono fatti eseguire a cura esclusiva dello Stato. "

Paita. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Paita ha facoltà di parlare.

Paita. Io ho chiesto di parlare per proporre un piccolo emendamento a quest'articolo 9, il quale dice così: "Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di fare eseguire nei porti di seconda, terza e quarta classe, occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie. "

Ora, può avvenire, ed avverrà facilmente, che il comune dove si trova il porto voterà con tutta facilità la sua quota, mentre i comuni vicini sarà difficile che spontaneamente votino le quote ad essi spettanti; poichè quando si tratta di votare spese per lavori che si fanno in territori diversi, è raro che siano inclinati a votarle.

Nelle provincie può succedere la stessa cosa, perchè abbiamo nelle provincie diversi porti; e varie volte gl'interessi delle provincia si trovano in conflitto; un Consiglio provinciale, ossia la sua maggioranza, per esempio, è interessato per un porto, e non per un altro.

Sarà quindi molto difficile avere i due terzi che sono richiesti da quest'articolo, e quindi avverrà che, per i porti di terza e di quarta classe, non si faranno mai i lavori necessari.

Io quindi proporrei che in quest'articolo, invece di prescrivere che occorrono i due terzi, si